



## **INFOSTUDIO**

N. 2 del 09.01.2018

*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*

### **OGGETTO: Abolizione scheda carburante dal 1° luglio 2018**

*Gentile Cliente,  
date le modifiche legislative avvenute in corso d'anno si ritiene di fare cosa gradita nel metterla a corrente di una novità relativa alle schede carburanti.*

#### **Premessa**

Nel corso del 2018 ci sarà una grande novità per i soggetti titolari di partita IVA relativamente alle flotte aziendali, sia per i mezzi esclusivamente strumentali, sia per quelli a deducibilità ridotta: la scheda carburante comunemente utilizzata per tracciarne l'acquisto da parte di professionisti e imprese viene abolita e cambiano le regole per avere accesso alle detrazioni IVA.

Con la Legge di Bilancio 2018 cambieranno le regole di fatturazione, deduzione e detrazione IVA delle operazioni di acquisto e vendita di carburante.

Infatti dal 1 luglio 2018 gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione, da parte dei soggetti passivi Iva dovranno essere obbligatoriamente documentati con la fattura elettronica.

Vediamo cosa cambia:

#### **Schede carburante**

La disciplina che prevede l'utilizzo delle c.d. "schede carburante" è regolata dal D.M. 7 giugno 1977, poi aggiornato dal D.p.r. 444/1997.

Pertanto, gli acquisti di carburante per autotrazione devono risultare da un'apposita scheda carburante redatta su di un modello predefinito:

- univoca per ogni veicolo;
- contenente i riferimenti del veicolo, la ditta, nome e cognome o ragione sociale ed il numero di partita IVA dell'utilizzatore.





Sulla stessa andranno inoltre indicati:

- la data, il prezzo comprensivo di IVA, la denominazione dell'esercente, l'ubicazione dell'impianto e la firma di convalida da parte dell'esercente;
- il numero di chilometri risultanti dal misuratore posto all'interno del veicolo.



A seguito di un emendamento alla "legge di bilancio 2018" a decorrere dal **1° luglio 2018** sarà introdotto l'obbligo, ai fini della detraibilità IVA e della deducibilità del costo, di effettuare acquisti di carburante solo con **mezzi di pagamento tracciabili**.

Pertanto è stata prevista l'introduzione del comma 1-bis dell'articolo 164 del TURI. Secondo questa nuova disposizione normativa le spese per carburante per autotrazione sarebbero deducibili se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, comma 6, del D.p.r. 605/1973.

Inoltre, sarebbe prevista l'introduzione all'interno dell'articolo 19-bis1, comma 1, lettera d) del D.p.r. 633/1972 la disposizione secondo cui "l'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate". Confermando quindi, anche dal punto di vista IVA, che l'acquisto di carburante dovrà avvenire esclusivamente mediante carte di credito, bancomat o carte prepagate.

*Distinti saluti*

*Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....*

